



COMUNE  
DI CERVIA

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 21/11/1929  
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 493 del 08/11/1972  
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/04/2019*

## CAPO 1°

Occupazione del suolo e dello spazio pubblico.

### ART. 1

È proibita qualunque occupazione di suolo e spazio pubblico anche temporaneamente, senza permesso dell'autorità Comunale.

È vietato in particolare modo:

- a) tagliar fasci e spaccar legna;
- b) spular grano e altre biade;
- c) accender fuochi;
- d) lavar carri, carrozze, finimenti ed accomodarli;
- e) lavare e stendere bucato, panni ed in genere qualsiasi oggetto, se non nelle località che saranno stabilite;
- f) attaccare, ferrare, strigliare e tosare animali;
- g) giuocare a qualsiasi gioco;
- h) sdraiarsi sulle soglie d'ingresso dei negozi e delle abitazioni.

### ART. 2

Le operazioni di carico e scarico di oggetti ingombranti che portino una sosta piuttosto lunga, quando non si possono eseguire nell'interno delle case, sono permesse sul suolo pubblico nel tempo strettamente necessario al bisogno, dopo aver ottenuto il permesso dall'autorità Comunale. Esse debbono eseguirsi in modo che rimanga il meno possibile disturbato il pubblico transito e non si rovescino o spargano il carico sul suolo pubblico.

### ART. 3

Terminato lo scarico e carico è di obbligo di coloro avvertire l'Autorità Comunale che tali operazioni sono state eseguite, di fare immediatamente pulire il suolo. Se il suolo sarà danneggiato, chi domandi il permesso di carico e scarico, dovrà essere tenuto alle spese di riattamento.

### ART. 4

Non è permesso ingombrare il suolo pubblico con mobili o rotabili di qualsiasi genere, né collocare al di fuori delle porte, legna, mobili, o oggetti di qualsiasi forma, solo i caffettieri dopo ottenuto il permesso, potranno collocare sedie e tavolini nella misura loro concessa, quando i locali di esercizio si aprono di collocare merci nella località occupabile, pure consentito è ad altri negozi di esporre merci dietro permesso dell'Autorità Comunale.

I tavolini si potranno pure addossare alle pareti interne dei portici o collocare sul filo esterno dei marciapiedi, sulle vie o sulle piazze alle condizioni che con le modalità saranno secondo la specialità dei casi stabilite.

### ART. 5

È proibita la distesa sul nudo terreno ed anche sopra coperte disposte a terra, di ortaggi, frutta, pesce, ecc.

È pure vietata l'esposizione di oggetti che offendano la pubblica decenza o rechino disturbo ai passanti.

### ART. 6

È vietata a tutti i concessionari di posteggi, di recare incomodo o disturbo con grida, suoni e rumori troppo forti.

#### ART. 7

È proibito di regola generale, qualsiasi occupazione di suolo pubblico con merci o con derrate, durante le ore di notte.

#### ART. 8

Cessati i traffici dei mercati, non è permesso di lasciare sul suolo pubblico panche, baracche, merci ed alcun'altra cosa mobile od ingombrante.

#### ART. 9

Agli esercenti con negozi nelle vie della città e sobborghi, è vietato di esporre banchi e carrette per la vendita delle merci o per l'esercizio del loro mestiere, salve le eccezioni di cui all'art. 4.

#### ART. 10

Nessuna occupazione di aree pubbliche, per impianto di chioschi, padiglioni, tettoie ecc. è consentita senza speciale permesso dell'Autorità Comunale. Ai concessionari è fatto obbligo di provvedere alla pulitura, alla verniciatura ed alle eventuali modificazioni che fossero ordinate dall'Autorità Comunale. I suoli circostanti i chioschi, i padiglioni, le tettoie ecc. dovranno essere sempre puliti e sgombri affatto di qualsiasi oggetto.

#### ART. 11

È vietata la mostra di oggetti qualsiasi fuori dalle vetrine o comunque sporgenti dalle aperture delle botteghe, o appeso ai ganci delle colonne degli stabili, salvo le eccezioni di cui all'art. 4.

#### ART. 12

Sul piano stradale o lungo i muri delle case è vietato impiantare fittoni sedili, tavolini ed altro impedimento di qualsiasi natura quelli che già esistono dovranno essere rimossi entro il termine che il Comune crederà di prescrivere, salvo autorizzazioni speciali da rilasciarsi dall'Autorità Comunale.

#### ART. 13

È vietato di mettere lungo le vie e nelle piazze, recipienti per raccogliere le acque piovane, di formare e deviare per qualsivoglia ragione lo scolo delle acque nei luoghi a ciò destinati.

#### ART. 14

Senza alcun pregiudizio delle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, il collocamento dei fili telegrafici, telefonici e di condotte in genere di energia elettrica, nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico o aperto al pubblico, dovrà effettuarsi secondo le norme stabilite dall'Autorità Comunale, nei limiti delle facoltà che all'Autorità stessa spettano per le leggi vigenti in tale materia.

Resta salva la competenza per le concessioni sulla strada statale attraversante l'abitato, dell'A.A.S.S. a norma dell'art. 16 del vigente codice stradale 2.12.1928 N°3179.

#### ART. 15

Gli stallaggi, le officine da fabbro e carrozzieri della città e sobborghi non possono tenersi aperti senza che siano muniti di rimessa o di cortili, ne per gli esercizi di essi possono tenersi veicoli sulle piazze sulle vie ed attaccare o staccare cavalli.

Solo agli stallaggi situati nei sobborghi potrà essere concesso esclusivamente per i giorni di mercato, di collocare veicoli sul suolo pubblico con le norme da stabilirsi nel foglio di licenza.

#### ART. 16

I rigattieri e rivenditori di cose usate, non possono esercitare il loro commercio nelle piazze della città.

#### ART. 17

Non è lecito ad alcuno, da qualunque causa sia mosso, di guastare i selciati della città, i pianciti delle strade, piazze o loggie, aprire o chiudere strade, fogne, rigagnoli senza il permesso del Comune.

### **CAPO 2°**

Disposizioni relative alla nettezza, al decoro, all'ordine pubblico quiete ed incolumità.

#### ART. 18

È vietato a chiunque di gettare o depositare in qualsiasi ora del giorno e della notte spazzatura, residui di usi domestici, liquidi od altro, sulle soglie dei negozi, nei cortili, negli usci delle abitazioni, sui pianerottoli delle scale e nelle vie o piazze. Il Comune, quando lo ritenga opportuno, potrà istituire un apposito servizio per la raccolta del pattume ed espurgo dei pozzi neri e di esso dovranno avirsi gli abitanti della città e dei sobborghi.

#### ART. 18 BIS

La gestione dei rifiuti urbani e assimilati costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di assicurare un'elevata protezione sia dell'ambiente sia igienico-sanitaria. La gestione corretta delle modalità di raccolta dei rifiuti e lo sviluppo della raccolta differenziata riveste particolare interesse pubblico per il Comune di Cervia, in quanto l'igiene ed il decoro urbano, oltre a garantire un elevato livello di qualità della vita e di vivibilità degli spazi cittadini, incidono in maniera decisiva sull'immagine della città percepita dai cittadini e dai turisti, con evidenti riflessi anche di natura economica dal momento che l'economia della città è prevalentemente basata sul settore turistico; la corretta gestione dei predetti servizi presuppone il regolare pagamento della relativa tassa/tariffa da parte di chi usufruisce del relativo servizio. Alla corretta gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono chiamati in particolare i gestori dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo perché le loro attività veicolano l'immagine positiva della località balneare e sono i primi beneficiari dei proventi derivanti dall'economia turistica e sono perciò tenuti alle corrette pratiche in materia ed a sostenere, mediante il puntuale pagamento della relativa tassa, l'adeguato livello del servizio in considerazione del maggior volume di rifiuti generato dalle presenze turistiche. Pertanto costituisce prescrizione di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto 18.06.1931, n. 773 – TULPS, l'accurata pratica da parte dei gestori di pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo, della raccolta dei rifiuti secondo il sistema e le prescrizioni stabilite dal Comune e dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, con particolare riferimento alla pratica corretta della raccolta differenziata, al rispetto delle modalità e degli orari di esposizione dei contenitori e di conferimento in apposite aree.

#### ART. 18 TER

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani di cui al Regolamento dei rifiuti urbani ed assimilati nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi della Legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, disciplinata dal relativo regolamento che definisce prescrizioni e criteri per la sua

determinazione, nonché dalle altre norme di legge e regolamentari che disciplinano la particolare materia. Costituisce prescrizione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 9 del TULPS corrispondere puntualmente da parte dei gestori di pubblici esercizi o di locali di pubblico spettacolo la tariffa stabilita per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per servizi territoriali di igiene e pulizia.

#### ART. 19

In caso di costruzioni o restauro di stabili, sarà obbligo dei proprietari di mantenere netta la pubblica via su tutto il fronte del fabbricato che si costruisce o si restaura.

#### ART. 20

È vietato dai balconi, dalle finestre, da qualsiasi altro luogo prospiciente le strade o spazi pubblici, esporre, distendere, battere e spolverare tappeti, stuoie, mobili, oggetti di biancheria, panni indumenti e simili. ( 7 del mattino ).

#### ART. 21

È proibito d'introdurre nelle fogne e negli orinatoi ogni materia che possa ostruirle.

#### ART. 22

I proprietari delle case debbono mantenere costantemente pulito e in perfetto stato i canali ed i tubi delle acque pluviali e di scolo, in ghisa che non si producano spargimenti di materie che possono insudiciare o bagnare i passanti.

#### ART. 23

Niuno può occupare posizioni qualsiasi delle strade e piazze pubbliche per uso di latrine o concimerie. Tale restrizione è estesa al forese. I fossi, le fogne e simili per le quali hanno passaggio i liquidi putridi, devono essere coperti e ben muniti di pareti impermeabili, mai sboccare in fossi, canali e fogne di uso pubblico senza il preventivo assenso dell'Autorità competente.

#### ART. 24

Lungo la spiaggia e nelle località consentite, non potranno prendere bagni le persone che non abbiano un luogo chiuso dove spogliarsi e vestirsi, rimanendo in ogni modo vietato di bagnarsi senza indossare i costumi da bagno.

#### ART. 25

Nei tratti di spiaggia marittima destinati per la bagnatura e per tutta la durata della medesima è vietato:

- a) il transito di qualsiasi veicolo; i velocipedi ed i motocicli debbono essere condotti a mano.
- b) l'accesso e la bagnatura di qualsiasi quadrupede; i cani possono essere condotti alla spiaggia solo se condotti al guinzaglio e muniti di museruola.

#### ART. 26

Negli arenili in concessione al Municipio debbono osservarsi le seguenti norme:

- a) i casotti e le capannelle balneari debbono essere in legno con copertura a due spioventi, costruite a regola d'arte e verniciate all'esterno. Potranno essere costruite anche in tela d'Olanda o da vela sopra ossatura di legno o di ferro con copertura pure di tela orizzontale od a forma di cupola. Resta però assolutamente vietato l'uso di stuoie di qualunque specie ed altro materiale simile. Al termine della stagione balneare i concessionari dovranno far rimuovere dalla spiaggia tutto il materiale.

- b) le capannelle dovranno essere collocate su allineamenti prestabiliti sopra una o due file longitudinali e delle prescritte dimensioni. I casotti e le capannelle dovranno avere le porte d'ingresso verso il mare. Gli stabilimenti balneari porteranno nella parte centrale il nome del concessionario e sui casotti dovrà essere segnato un numero progressivo.
- c) i proprietari delle ville hanno diritto di preferenza alle aree per i capanni innanzi alle loro proprietà.

#### ART. 27

È proibito di tenere degli animali di bassa corte ed i conigli nelle case, che non siano provviste di cortile od area scoperta. Il recinto che serve da pollaio, conigliera ecc., deve essere situato in quella parte della corte che si trova a maggior distanza dall'abitato.

#### ART. 28

È vietato di esporre fuori delle botteghe od appesa all'ingresso di essa, interiori od altre parti di animali di qualsiasi forma o genere od oggetto che possa offendere il pubblico decoro o lordare i passanti.

#### ART. 29

È proibito di manomettere il suolo pubblico, di guastare o comunque imbrattare i monumenti, i muri esterni dei fabbricati, le porte delle case e delle botteghe, le cancellate, i sedili, le colonnette ecc., coprire, spostare, rompere, insudiciare le tabelle portanti le denominazioni delle vie, piazze ecc.

#### ART. 30

Nei viali ed in ogni altro luogo pubblico è vietato:

- a) di passare nei prati erbosi;
- b) di cogliere erbe o fiori, di manomettere in qualsiasi modo le piante e le siepi o di staccare i rami e le foglie;
- c) di salire sugli alberi, appendervi ed affiggervi qualunque cosa, scuoterli, incidere la corteccia o scagliarvi contro pietre ecc.;
- d) di farvi pascolare animali.

#### ART. 31

È vietato di salire od arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle cancellate e sui fanali della pubblica illuminazione. È severamente proibito rompere le lampade ed i riflettori.

#### ART. 32

È vietato in genere, di danneggiare o recare in qualsiasi modo pregiudizio alla proprietà pubblica. I contravventori saranno tenuti a riparare prontamente i danni arrecati e ciò senza pregiudizio delle pene sancite dal presente Regolamento o di quelle comminate dalle Leggi.

#### ART. 33

È proibito impedire all'accalappiacani l'esercizio del suo ufficio e favorire la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati.

#### ART. 34

È vietato di lasciare liberamente vagare sulle pubbliche strade animali di qualsiasi specie e di lasciarli in mano di persone incapaci di custodirli.

È vietato abbandonare senza custodia gli animali condotti al pascolo nelle località aperte al pubblico, ma dovranno invece essere sufficientemente custoditi ed assicurati mediante fune ad un solido ritegno infisso nel terreno, in guisa da non poter recare danni ai passanti.

ART. 35

I tori e gli altri bovini di grossa taglia non potranno circolare sulle pubbliche vie anche in occasione del mercato se non convenientemente assicurati con fune robusta e condotti da idoneo conducente, in modo da impedire alla bestia di correre.

ART. 36

È proibito lanciare sassi od altri oggetti che potranno offendere le persone o le cose.

ART. 37

È vietato tenere sulle finestre, sui balconi ed in luogo di pubblico passaggio, animali che rechino molestia ai passanti ed ai vicini e cose che cadendo possano recare offesa o grave disturbo.

I vasi di fiori od altri oggetti mobili sulle finestre e su qualunque supporto sprovvisto di riparo verso le vie e verso le piazze dovranno con ritegni di ferro o di legno essere convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta, restando proibito di lasciare cadere o sgocciolare acqua.

ART. 38

Gli operai sia che esercitino il loro mestiere in pubblico, sia nelle botteghe, debbono curare con appositi ripari ed altre opportune cauzionali, che dal loro lavoro non abbia a derivare alcun danno o molestia.

ART. 39

I proprietari o conduttori di case, botteghe, officine ed altri esercizi ove vi siano camini o canali di fumo, dovranno far spazzare o nettare questi dalla fuliggine almeno una volta l'anno.

ART. 40

È proibito accendere fuoco sul suolo pubblico, anche momentaneamente per qualsiasi industria.

È parimenti vietato di incendiare nelle strade o piazze pubbliche, botti, fascine od altro in occasione di luminarie e di feste, senza la preventiva autorizzazione da rilasciarsi dall'Autorità Comunale.

ART. 41

I fabbri, i mugnai, i maniscalchi e qualunque altro operaio, occorra far uso del fuoco e di materia incandescente, debbono lavorare nell'interno delle officine ed in modo che non possa avvenire la immissione di faville all'esterno o sul suolo pubblico.

ART. 42

Ogni bottega ed in genere qualsiasi locale non aperto in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provveduto di camino o canale per immettere e condurre il fumo sopra i tetti.

ART. 43

Ove i camini ed i canali per la conduzione del fumo siano prossimi ad edifici, case ed a qualunque stabile che abbia finestre, il loro sbocco dovrà distare da questa almeno tre metri, ed elevarsi al disopra del relativo tetto.

ART. 44

È proibito entrare con lanterne che non siano chiuse con vetri e di servirsene nelle stalle, nei fienili e negli altri luoghi dove si tengono carbone, legna ed in genere in qualsiasi luogo di deposito o ripostiglio di materie combustibili.







ad avvertire preventivamente l'Autorità Comunale del giorno e del luogo in cui si aprono i loro esercizi perché di essi venga presa nota su appositi registri. L'esercente che voglia desistere dall'industria o trasferirsi altrove il proprio esercizio deve darne avviso al Comune cinque giorni prima di mettere in atto il proprio divisamento.

Gli obblighi sopra annunciati si estendono anche a tutti gli altri negozianti, fabbricanti ed industriali che sono soggetti alla vigilanza sanitaria.

#### ART. 76

Tutti i venditori di generi alimentari di largo consumo debbono costantemente con appositi cartelli apposti sulla merce od all'esterno del recipiente che la contiene, indicare in modo ben visibile il prezzo e la qualità di essa e se sia genuina o artificiale.

Il prezzo delle varie qualità di pane o di carne macellata esposte in vendita, sarà indicato dai rivenditori coi cartelli a grossi caratteri affissi nell'interno delle botteghe.

Ogni spacciatore di pane oltre l'indicazione del prezzo denunciato in vendita, dovrà tenere affisso, in modo ben visibile al pubblico un cartello dei modelli prescritti dove sono indicati a grossi caratteri i prezzi del pane e della farina, secondo il calcolo eseguito dall'ufficio Comunale competente.

#### ART. 77

Per la disciplina dei prezzi di vendita dei generi alimentari di prima necessità e di largo consumo, l'Autorità Comunale si uniformerà alle disposizioni contenute nel R.D. 16.12.1926 N°. 2174.

#### ART. 78

Tutti generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo ecc. e così pure i generi da cui esalano odori nauseanti o forti debbono mantenersi nell'interno delle botteghe.

#### ART. 79

Gli esercenti di un pubblico esercizio di sostanze alimentari ed il venditore ambulante delle medesime, non possono rifiutare la vendita delle cose domandate, quandanche ne sia loro richiesta una piccola quantità.

#### ART. 80

Le bilance, le stadere ed in genere gli utensili che servono a peso e a misura di commestibili e bevande, debbono essere mantenute costantemente pulite e collocati in modo che il compratore possa verificare la pesata.

#### ART. 81

Nella vendita al minuto delle carni di qualunque specie, gli esercenti devono servirsi unitamente di bilancia fissa o in staffa e tenerle ad una altezza non maggiore di 1.25 dal suolo.

#### ART. 82

Agli esercenti mestieri e traffici ambulanti (venditori di merci, cenciaiuoli; sensali, mediatori, guide, servitori di piazza, facchini, cocchieri, lustrascarpe ecc.) muniti di certificato d'iscrizione nel registro della P.S. verrà assegnato un numero d'ordine perché su di essi possa essere esercitata la necessaria vigilanza e tutela di chi si vale dell'opera loro, a secondo interesse pubblico, i luoghi, le ore e le modalità dell'esercizio stesso. Al fine verrà ad essi consegnato un libretto di riconoscimento con l'istruzione a stampa indicante altresì, per mestieri previsti dalla legge, la tariffa deliberata dall'Autorità Comunale.

I vetturini pubblici devono vestire decentemente sempre con la giacca, cappello decente e berretto su modello.

**ART. 83**

I venditori di polli, uova, conigli, formaggio ed altri prodotti, non possono circolare per le vie della città per attendere il loro smercio, ma devono recarsi nelle località all'uopo destinata.

È pure vietata l'incetta del pollame, delle uova, del formaggio, del pesce e dei bozzoli lungo le vie della città e fuori dei borghi per un raggio di km. 2 dal centro della città.

**ART. 84**

Non potranno i venditori ed i compratori di qualunque genere, sui pubblici mercati, rifiutarsi di dare agli agenti Municipali, le nozioni che venissero loro richieste sul prezzo, sulla qualità e quantità dei generi e delle derrate vendute e comprate e loro provenienza.

**ART. 85**

È proibito a chicchessia sui pubblici mercati, di recar molestia in qualsiasi modo, di disturbare ed incagliare le libertà delle contrattazioni ed intromettersi nelle medesime per qualsiasi motivo senza essere munito di regolare patente e formalmente richiesto dalle parti contraenti.

**ART. 85a**

L'installazione delle bombole di g.p.l. deve eseguirsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: nei balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno).

**ART. 85b**

La protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature deve essere eseguita con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'azione chimica del g.p.l. . Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa, che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accortezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

**ART 85c**

Per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma, si richiede l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.

**CAPO 6°**

Disposizioni generali - Procedura - Penalità.

**ART. 86**

Tutte le concessioni di pertinenza dell'Autorità Comunale sono rilasciate dalla Commissione Disciplinare Comunale.

**ART. 87**

I certificati intestati ai concessionari dovranno essere esibiti a qualsiasi richiesta degli Agenti di Polizia.

ART. 88

Detti certificati saranno ritirati e s'intenderà revocata la concessione qualora gli utenti non si atterrano alle prescrizioni speciali in essa stabilite o comunque esorbiteranno dalla concessione avuta oltre alle pene nelle quali incorrano per effetto di tale trasgressione.

ART. 89

Le guardie di Polizia Comunale che accertino qualche fatto od omissione contro le prescrizioni del presente Regolamento ed ordinanza Comunale debbono contestare la contravvenzione alla persona responsabile del fatto o della omissione rilevata. Qualora non sia possibile la contestazione alla persona all'atto della contravvenzione, l'Ufficio ne curerà la notifica all'interessato nel termine perentorio di giorni sei.

ART. 90

La validità del certificato cessa col giorno in esso fissato, qualora si volesse ancora fruire della concessione è necessario provvedere di un nuovo certificato.

ART. 91

Gli enti morali, in quanto posseggono nel Comune, sono come i privati tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 92

Le cose che hanno servito a commettere la contravvenzione e che ne hanno formato l'oggetto, possono essere sequestrate immediatamente.

ART. 93

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre ad essere regolata dalle norme fissate nel presente ha pure riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 155 del T.U. Legge Com. e Prov. 4.2.1915 N°. 148, nell'art. 72 del R.D.L. 30.12.1923 N°. 2839 e nell'art. 378 della legge 20.3.1865 N°. 2248 all. F.

In ogni caso, quando alcuno non ottemperi ad una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità Comunale a norma delle leggi o regolamenti, il Municipio può ordinare l'esecuzione d'Ufficio del provvedimento dato, rimanendo a carico del contravventore, oltre alla pena incorsa le spese all'uopo sostenute.

ART. 94

Gli Agenti di Polizia Comunale per l'esercizio delle loro funzioni hanno libero accesso nei locali pubblici.

Qualora per verificare l'osservanza delle disposizioni regolamentari e di speciali ordinanze debbono accedere nei locali non aperti al pubblico, saranno muniti di un ordine scritto dal Podestà e si uniformerà alle prescrizioni sancite dal codice di procedura civile.

ART. 95

Per l'accertamento e le definizioni delle contravvenzioni si applicheranno le norme stabilite dagli articoli 219 e 220 della legge Comunale e Provinciale senza pregiudizi delle pene dotate da disposizioni speciali di legge e regolamenti.

ART. 96

Tutte le trasgressioni al presente regolamento ove non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da leggi e regolamenti generali dello Stato, saranno accertate e punite in conformità alle

disposizioni degli artt. 226 – 227 – 228 – del T.U. Legge Comunale e Provinciale 4.2.1915 N°. 148 modificati dagli artt. 70 – 71 – 72 – del R.D. 30.12.1923 N°. 2839 nonché del R.D.L. 29.5.1924 N°. 867.

#### ART. 96 BIS

In caso di violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 18 bis e ter del presente regolamento, gli organi accertatori inviano apposita segnalazione agli Uffici preposti a rilasciare l'autorizzazione o a ricevere la comunicazione, denuncia o segnalazione di inizio attività, al fine di avviare i procedimenti di applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 10, 17 – bis, 17 ter e 17 quater del Regio decreto 18.06.1931, n. 773 – TULPS.

#### ART. 97

È in facoltà dell'Autorità Comunale di pubblicare quelle istruzioni e norme speciali che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, il quale andrà in vigore dopo compiuto per 15 giorni la sua pubblicazione da farsi mediante avviso pubblico.